



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 1 / N° 1 ~ Luglio 2024

RETE NAZIONALE FORENSE: UNA NUOVA REALTÀ NEL PANORAMA DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI ITALIANE

Avv. Angelo Ruberto
Presidente Rete Nazionale Forense

pag 1

La costituzione
Di parte civile nei
Reati ambientali
Post riforma cartabia

pag 4

Il mediatore civile
Perde l'imparzialità quando
Viene indicato
Da un avvocato?

pag 10

Cessazione del rapporto
More uxorio ed effetti
Per gli ex conviventi

pag 28

Influencer: quando il nesso
Di causalità tra la promozione
E la conclusione dell'affare
Passa attraverso un click

pag 41

Il rapporto inscindibile
Tra protezione dei dati personali
E diritto del lavoro:
Garantito l'accesso al fascicolo
Personale del lavoratore

pag 65

Impugnazione delibera bilancio: limiti di applicabilità dell'art. 2434-bis cod. civ. - aspetti processuali



Avv. Roberta Errico

Cassazione Civile, sezione I – 18 aprile 2024, n. 10521

Massima: È ammissibile la domanda di nullità della delibera di approvazione del bilancio proposta a seguito di riassunzione avente ad oggetto l'allegazione di un vizio specifico riferito alle singole poste di bilancio, ulteriore rispetto alla generica contestazione di erronea rappresentazione della situazione patrimoniale nel suo complesso dedotta in citazione, quand'anche proposta nelle more dell'approvazione del successivo bilancio di esercizio. Questo effetto specifico deriva dalla natura di diritto cd. autodeterminato della domanda di nullità che, proprio in quanto inerente a una situazione giuridica del genere, non è preclusa in senso assoluto, ancorché basata su una fattispecie invalidante ulteriore e diversa da quella invocata con l'atto di citazione. La conseguenza di ciò è l'inoperatività del limite decadenziale previsto dall'art. 2434-bis cod. civ. che, non incide sull'azione di impugnazione già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, ma solo sulla sua introduzione ex-novo.

Vicenda processuale

Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale, alcuni soci riassumevano un giudizio di impugnazione di una delibera di approvazione di bilancio, avente ad oggetto la nullità, invalidità e/o annullabilità della stessa per difetto di chiarezza e veridicità riguardo alla rappresentazione della situazione patrimoniale della società nel suo complesso.

Nell'atto di riassunzione, tuttavia, la domanda di nullità veniva ulteriormente arricchita da una censura relativa a specifiche poste di bilancio, in particolare all'occultamento di alcuni crediti per prestazioni relative all'esercizio di riferimento e a quelle dell'anno precedente. Nelle more della riassunzione veniva approvato il bilancio relativo all'esercizio successivo.

Il tema di indagine

Verificato che la domanda originaria, per come formulata, anche per difetto di autosufficienza sul punto (non essendo stato riportato il contenuto dell'atto di citazione), non sembrava contenere doglianze direttamente riferite alle singole poste creditorie e ai relativi vizi, l'analisi si è spostata sull'estensione del thema decidendum nelle ipotesi di nullità della delibera di approvazione del bilancio. Sotto tale profilo, è stato precisato che l'oggetto di indagine afferiva all'ammissibilità della ulteriore allegazione del vizio specifico relativo alle singole poste introdotto all'interno del tema decisionale con la citazione in riassunzione e, quindi, al nesso tra la citazione originaria e la riassunzione ai fini dell'ammissibilità dell'ulteriore tema di doglianza sempre relativo allo stesso bilancio.

Sulla natura autodeterminata del diritto

La risposta al quesito di indagine è stata desunta dalla natura di diritto c.d. autodeterminato sotteso alla domanda di nullità della delibera di impugnazione¹.

Si tratta di un tema che aveva già trovato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche al sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, è applicabile la regola generale della rilevabilità d'ufficio di vizi di nullità risultanti dagli atti. Su tale presupposto, è stata esclusa l'ultrapetizione della declaratoria giudiziale di nullità per vizio diverso da quello dedotto originariamente dalle parti purché lo stesso sia desumibile dagli atti ritualmente acquisiti al processo e sempre che sul punto sia previamente rispettato il principio del contraddittorio, attesa la natura autodeterminata del diritto e posta la violazione di norma imperativa come causa petendi della domanda di accertamento dell'invalidità assoluta di una delibera di approvazione del bilancio².

Sulla base di tale premessa concettuale, l'ulteriore allegazione di vizi attinenti a specifiche poste di bilancio, in conformità ai principi generali affermati in materia di nullità negoziali³, dovrebbe ritenersi ammissibile, alla stregua delle mere difese, potendo essere rilevata anche d'ufficio laddove risulti dalle emergenze degli atti, fermo, in ogni caso, il rispetto del principio del contraddittorio e della scansione processuale stabilita dal codice di rito per l'esercizio di ius poenitendi.

Sull'art. 2434-bis. cod. civ.

In tale contesto argomentativo, la sentenza oggetto di nota è stata chiamata ad interrogarsi sull'applicabilità dell'art. 2434-bis cod. civ. secondo cui "le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo".

Detta disposizione, secondo la Corte, non assumerebbe rilievo specifico nel contesto descritto, in quanto andrebbe interpretata nel senso che la parte decade dalla possibilità di impugnare il bilancio di esercizio in sé e per sé considerato, dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non che debba risentirne l'azione di impugnativa già introdotta - quale che sia il vizio invalidante. Ciò implica che deve ritenersi legittima la pronuncia di invalidità del bilancio ogni qual volta l'azione sia stata proposta prima che venga approvato il bilancio relativo al successivo esercizio sociale (Cass. Civ., I Sez. 10 maggio 2023, n. 12493⁴). La ragione di ciò sembra potersi rinvenire nelle argomentazioni già sostenute, con riferimento al tema della eventuale sopravvenuta carenza di interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio in ragione della mancata impugnazione dei bilanci successivi.

Il contrasto giurisprudenziale sul punto⁵ sembra essere stato definito dalla Corte di Cassazione n. 14338 del 24 maggio 2023, secondo cui detta eccezione sarebbe infondata, posto che lo stesso art. 2434-bis, ul. co. cod. civ., impone di tener conto delle ragioni della intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità. Di conseguenza, è dalla sentenza che

dichiara la nullità e non già dalle ulteriori impugnazioni che deriva l'obbligo per gli organi sociali di apportare le rettifiche conseguenti e verificarne gli effetti sul contenuto dei bilanci successivi⁶.

Prospettiva processuale

Seguendo tale tesi, da un lato la pubblicazione del bilancio relativo all'esercizio successivo rispetto a quello a cui si riferisce la delibera impugnata non sarebbe ostativa all'ordinario esercizio delle facoltà processuali conseguenti alla natura autodeterminata del diritto azionato. Dall'altro, la medesima pubblicazione non farebbe venir meno l'interesse alla pronuncia di invalidità e ciò anche a ragione del fatto che la durata del processo non può ripercuotersi negativamente a scapito di colui che ha proposto tempestivamente l'impugnazione.

Né sembra sia ravvisabile il rischio che la decisione, intervenuta nelle more della approvazione del successivo bilancio, sia inutilmente data atteso che, in conformità con quanto previsto dall'art. 2377, co. 7, cod. civ. la dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli organi sociali a prendere, sotto la propria responsabilità, i conseguenti provvedimenti. Di conseguenza, la nullità di una delibera di approvazione del bilancio rivelatosi falso è destinata ad impattare gli effetti che dalla medesima delibera fossero scaturiti, salvi i diritti dei terzi o diritti acquisiti dai soci, facendo sorgere in capo all'organo gestorio l'obbligo di adeguarsi ex art. 2434-bis, ul. co., cod. civ. ai criteri e dettami offerti dalla sentenza (Cass. Civ., I Sez., 10 maggio 2023, n. 12493⁷).

La sostituzione della delibera

Rispetto all'operatività del limite decadenziale di cui all'art. 2434-bis, cod. civ., sebbene trattasi di un tema non affrontato nella sentenza oggetto di nota, appare opportuno interrogarsi sulle conseguenze che derivano dall'eventuale sostituzione della delibera invalida ex art. 2377, co. 8, cod. civ.⁸

L'orientamento giurisprudenziale che sembra prevalere esclude possa procedersi alla dichiarazione di nullità o all'annullamento della deliberazione impugnata per sopravvenuta carenza di interesse, laddove sia accertato che l'assemblea sia stata regolarmente riconvocata e abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti, salva la pronuncia sull'eventuale soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese di liti (Cass. Civ., I Sez., 12 dicembre 2012, n. 22762⁹).

In simili ipotesi, il giudicante è chiamato a verificare l'esistenza della nuova delibera, ovvero la sua capacità di rimuovere gli effetti della precedente, tra cui anche l'insussistenza di vizi che ne comportino l'improduttività di effetti ex art. 2379 cod. civ.¹⁰. Al di fuori di tale verifica, salvo eventuale proposizione di domanda riconvenzionale conseguente all'eccezione di sopravvenuta sostituzione della prima delibera impugnata¹¹, nei limiti in cui sia processualmente consentita, resta estraneo all'oggetto del primo giudizio il secondo deliberato che, anche in caso di domanda riconvenzionale, avrebbe un contenuto autonomo e diverso rispetto a quello di cui alla prima impugnazione¹².

Di conseguenza, se medio tempore risulta essere approvato il bilancio relativo all'esercizio successivo rispetto a quello a cui si riferiva la delibera invalida poi regolarmente sostituita, dovrebbe ritenersi pienamente operativo il limite decadenziale di cui all'art. 2434-bis cod. civ. e per l'effetto le poste e saldi riportati in detto bilancio dovrebbero ritenersi definitivamente cristallizzate ed irretrattabili.

¹ Tale dovendosi qualificare quella relativa ad un bilancio che violi i precetti di chiarezza e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio dettati dall'art. 2423, co. 2, cod. civ. In questi termini, ex multis Cass. Civ., I Sez., 15 marzo 2023, n. 7433 in <https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2023/04/Cassazione-civile-Sez.-I-Ordinanza-n.-7433-del-15-marzo-2023.pdf>: “infatti, come da tempo la Corte ha precisato, la funzione del bilancio non è soltanto quella di misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere, enunciando l'art. 2423 c.c. il “principio di chiarezza”, onde, in relazione a quel parametro normativo, il principio deve trovare una realizzazione effettiva e non ricevere una risposta di mera apparenza; se la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni, peraltro destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione, che il bilancio dovrebbe offrirgli, egli ha l'azione di nullità, onde la relativa declaratoria comporterà la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio, emendato dai vizi del precedente, cui il socio impugnante legittimamente aspira; insomma, il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e poenitendi. Sull'art. 2434-bis. cod. civ.

quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”.

² Cass. Civ., I Sez., 4 maggio 2016 n. 8795, in *Giustizia Civile Massimario* 2016: “Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'«editio actionis»), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato (Cass. Civ., SS. UU. 26414/2014), è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconosciuta al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo

³ In conformità con i principi affermati in materia negoziale tra l'altro nella ordinanza n. 19741 dell'11 luglio 2023 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione in linea di continuità con i principi già affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza del 7 maggio 2013, n. 10531.

⁴ Cass. Civ., I Sez., 10 maggio 2023, n. 12493, in <https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=.%20230510/snciv@s10@a2023@n12493@tO.clean.pdf>: “a leggere bene la norma richiamata (art. 2434-bis cod. civ.), questa dice al comma 1 che “le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del

bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo": il che lascia intendere che il bilancio di esercizio non possa essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima. [...] La seconda ragione è che la pronuncia di nullità della deliberazione è stata qui adottata dalla Corte d'Appello non già per l'accertata violazione dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, cod. civ., in cui il principio della continuità dei bilanci è canonizzato, ma per la violazione del diritto di informazione, risultando dunque il bilancio di che trattasi viziato in punto di chiarezza non già perché ne fossero stati violati i criteri contabili che presiedono alla sua formazione, ma perché non erano state date ai soci le informazioni da questi reclamate. In buona sostanza il principio di continuità dei bilanci opera sul piano contabile, sicché la sua inosservanza pregiudica la validità del bilancio solo quando la rappresentazione della patrimoniale della società non sia chiara e veritiera, che può anche riflettersi sul diritto di informazione del socio, ma certo non nel caso che ne occupa.

⁵ Per una puntuale ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali sul tema dell'impugnabilità o no dei bilanci approvati nelle more del giudizio si veda Trib. Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, 17 agosto 2023, n.1293, in <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it>.

⁶ Cass. civ., I Sez., 24 maggio 2023, n. 14338, in Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, maggio 2023, p. 42: "Le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 cod. civ. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci "medio tempore" chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, co. 3, cod. civ., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultimo e dei bilanci intermedi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante".

⁷ Vedi nota n. 5

⁸ Disposizione questa che, in virtù del richiamo di cui all'art 2479 ter, co. 4, cod. civ., è applicabile anche alle deliberazioni della s.r.l.

⁹ Cass. Civ., I Sez., 12 dicembre 2012, n. 22762, in Giust. civ. Mass., 2012, 12, 1408: sia fuor di dubbio che alla prima deliberazione nessun effetto è più ricollegabile e che gli effetti della seconda decorrono da quando essa è stata assunta, del tutto indipendentemente dall'altra. Non v'è invero ragione per dubitare che, nella sua autonomia, l'assemblea possa revocare una precedente deliberazione, volta che non ne siano coinvolti diritti di terzi o diritti ormai acquisiti dai soci, e che, sgomberato il campo da quella, possa poi adottarne una nuova. [...]. Ne consegue che non dalle deliberazioni impugnate e poi revocate derivano effetti rilevanti per l'assetto della società e per l'informazione dei soci e dei terzi, ma ormai soltanto dalle deliberazioni successivamente assunte dall'assemblea successiva, non più impugnate dall'odierno controricorrente. Non si vede, di conseguenza, quale interesse possa più sorreggere la presente azione giudiziale. Resta solo da dire delle spese del processo, ai fini della cui regolamentazione occorre far riferimento alla cosiddetta soccombenza virtuale.

¹⁰ Trib. Roma, Sezione specializzata in materia d'impresa, 25 novembre 2022, n. 17476, in <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/sostituzione-della-delibera-consiliare-estinzione-degli-effetti-della-delibera-sostituita-e-risvolti-processuali/>: "dopo la sostituzione, l'annullamento della prima deliberazione è precluso, in ogni caso, per effetto della cessazione della materia del contendere, essendo riservato al giudice della impugnazione della seconda delibera [...].

Tale tesi si fonda sul presupposto, di cui non sembra potersi dubitare, dell'efficacia estintiva degli effetti della deliberazione sostituita da attribuirsi alla nuova deliberazione avente lo stesso oggetto della prima: la nuova delibera, invero, priva di ogni effetto la delibera che ha sostituito e tale sua efficacia mantiene fin tanto che non venga annullata per essere, a sua volta, contraria alla legge o allo statuto.

Ne consegue che la sua eventuale non conformità alla legge o allo statuto – prevista dall'art. 2377 c.c. quale condizione per l'operatività della preclusione all'annullamento della delibera impugnata – potrebbe privarla di tale efficacia estintiva degli effetti della prima delibera solo se venisse annullata a seguito di un autonomo giudizio di impugnazione, giudizio che non può essere introdotto nell'ambito del giudizio di impugnazione

avente per oggetto la delibera sostituita – stante la diversità dell’oggetto e la conseguente novità dell’eventuale domanda così introdotta in tale giudizio – né essere oggetto di un accertamento incidentale, ai soli fini della verifica delle condizioni di operatività della norma contenuta nell’ottavo comma dell’art. 2377 c.c., stante la necessità, allo scopo di privare di efficacia la delibera successivamente adottata, di una pronuncia costitutiva di annullamento, per sua natura incompatibile con un accertamento incidenter tantum.

Al giudice dell’impugnazione della prima delibera, pertanto, è preclusa ogni valutazione circa la validità della delibera sostitutiva, con la sola eccezione, come è stato correttamente osservato in dottrina, della possibilità di rilevare, ove ricorrano, vizi comportanti la nullità della stessa delibera a norma dell’art. 2379 c.c.; tale nullità, infatti, comportando l’improduttività di qualsiasi effetto della (seconda) delibera, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di alcuna pronuncia costitutiva, potrebbe essere assoggettata, indipendentemente dall’impugnazione da parte degli interessati, a sindacato incidentale in seno al processo originato dall’impugnazione della delibera originaria.

¹¹ Trib. Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa, 5 novembre 2020, n. 6983, in https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2021/05/file_60a77e819586c.pdf: “se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva (impugnazione che può essere introdotta con separato giudizio ovvero può rappresentare, nell’ambito del primo giudizio, domanda consequenziale alla eccezione della società in tema di sopravvenuta sostituzione della prima delibera impugnata, cfr. sul punto Tribunale Milano, 7.3.2012, nel procedimento rg n.51550/2011) questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell’ambito endo-societario nonostante l’impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno (non già la materia del contendere ma) lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace.

¹² Vedi nota 11